



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

Tel. 0835/691582 - Fax: 0835/691026

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Fiscale 81001850775



Prot. n. 6502 C/14

Montalbano Jonico, 12/09/2016

CONVENZIONE PER SERVIZIO RISTORO SEDE DI MONTALBANO JONICO A.S. 2016/17

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Pitagora" con sede in Montalbano Jonico (MT) - (C.F.81001850775) nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo GIORDANO, nato a Montalbano J.co (MT) il 28/12/1955 (C.F. GRDLRD55T28F399A)

E

la ditta "PANIFICIO GALLOTTA" di GALLOTTA Maria Teresa (C.F.:GLLMTR69M42L049F), nata a Taranto il 02/08/1969, con sede in Policoro, via Massimo d'Azeglio n. 36/A (P.I. 00581180775), che in seguito sarà chiamato anche Gestore;

PREMESSO CHE:

- Il Dirigente Scolastico, in esecuzione della delibera del Consiglio d'Istituto n. 57 del 14/07/2016, ha indetto un'indagine di mercato finalizzata alla stipula di una convenzione annuale relativa all'affidamento del servizio di ristoro interno, per l'A.S. 2015/16, c/o le due sedi dell'I.S.I.S. "Pitagora", valida per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2017.
- Che il servizio consiste esclusivamente nell'utilizzo dello spazio fisico occupato per la distribuzione;
- Che il servizio viene richiesto al solo fine di soddisfare l'interesse generale dell'Istituzione Scolastica ed, in particolare, l'interesse del personale dell'istituto, docente, ATA e degli studenti, fornendo agli stessi la possibilità di potersi ristorare all'interno dell'Istituto;
- Visto l'esito dell'indagine di mercato ed il relativo verbale di comparazione del 30/08/2016;
- Visto l'art. 43 comma 3 della Legge 27.12.1997 n. 449 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- Vista la determina dirigenziale n° 6500 C/14 del 12/09/2016, con la quale si affida la gestione a codesta ditta, fino al 31/08/2017;
- Visto il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature di cui all'art. 139, lett. d) del D.Lgs. 31/3/1928, n. 112;
- Visto il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica ex D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
- Visto il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile di cui al Decreto del Ministero della P.I. dell'1/2/2001, n. 44;
- Vista la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta ed acquisita agli atti della scuola in data 07/09/2016, prot. n. 6273 C/14;

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Dirigente Scolastico autorizza la Ditta "PANIFICIO GALLOTTA" di GALLOTTA Maria Teresa ad effettuare la vendita diretta di generi di ristoro, nei locali della scuola, in p.zza Livorno n. 2 - 75023 Montalbano Jonico, come sotto specificato:

| TIPOLOGIA PRODOTTO | PESO in grammi ca. | QUALITA' | PREZZO UNIT. |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Panino con: | Gr.70 | Fresco di panificio | |
| Prosciutto cotto | Gr.40 | Fresco | € 1,00 |
| Prosciutto crudo | Gr.40 | Fresco | € 1,00 |
| Mortadella | Gr.40 | Fresco | € 1,00 |
| Salame | Gr.40 | Fresco | € 1,00 |
| Mozzarella e pomodoro | Gr.40 | Fresco | € 1,00 |
| Prosciutto cotto e formaggio | Gr.40 | Fresco | € 1,00 |
| PIZZE, FOCACCE | | | |
| Focaccia vuota | Gr.70 | Fresco di panificio | € 1,00 |
| Focaccia assortita | Gr.70 al netto dei condimenti | Fresco di panificio | € 1,00 |
| Rustici | Gr.80 | Fresco di panificio | € 1,00 |
| Panzerotti | Gr.100 | Fresco di panificio | € 1,00 |
| Calzoni ripieni | Gr.200 | Fresco di panificio | € 1,00 |

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno), con inizio in data odierna e scadenza 31/08/2017, senza tacito rinnovo. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità, oltre che nei casi previsti al successivo art. 5, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori, contrarie alla vendita di generi di ristoro all'interno delle scuole.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Con la stipula del presente atto, il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico:

- la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico sanitarie di legge;
- gli oneri relativi alla pulizia dei contenitori per i rifiuti;
- la pulizia degli ambienti di pertinenza;
- l'impegno a gestire il servizio con proprio personale, legato da rapporto contrattuale con la ditta, munito di libretto sanitario o certificazione sostitutiva prevista dalle norme vigenti e di cartellino di riconoscimento;
- le responsabilità relative a danni che potrebbero derivare alla Provincia, alla scuola o a terzi per il cattivo funzionamento della gestione;
- l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dell'utenza, della scuola e delle Provincia.

Il gestore s'impegna inoltre:

- ad osservare ogni e qualsiasi disposizione del Dirigente Scolastico circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio;
- ad esporre in modo visibile, i prezzi concordati e a non variarli senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d'Istituto;
- a garantire la freschezza e l'igienicità dei prodotti e a non variare, senza l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura dei prezzi offerti ed accettati in sede di indagine di mercato prodotti che rispettino le norme di legge in vigore in materia di ristorazione collettiva e ad applicare il sistema di autocontrollo e di igiene dei prodotti basati sui principi previsti dal Decreto Legislativo 155/97. I generi di consumo devono essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente da garantire il soddisfacimento delle richieste. I prodotti, devono essere conformi alle norme vigenti e, possibilmente, dovranno essere confezionati singolarmente;
- a osservare tutte le norme fiscali vigenti;
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza comprese quelle conseguenti all'applicazione del

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO ANNUO

Il gestore verserà alla Scuola, un contributo volontario pari a €. 800,00 (ottocento//00) sul conto corrente bancario n. IT74Y0306780360000000000708, c/o Banca CARIME Montalbano Jonico, intestato all'Istituto d'Istruzione Superiore "Pitagora", entro e non oltre il 30 novembre 2016, con la seguente motivazione: "Contributo liberatorio per lo sviluppo dell'istruzione".

Il gestore si impegna, inoltre, a versare un contributo aggiuntivo di €. 100,00 per eventuali manifestazioni legate alla sana alimentazione organizzate dalla scuola.

ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE

Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso di inosservanza da parte del gestore o del suo personale delle norme igienico - sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente convenzione.

ARTICOLO 6 - SPESE

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del gestore.

ARTICOLO 7 - PRIVACY

1. Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.

2. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall'art.7 dello stesso. Per il trattamento dei dati per l'istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA.

3. Le parti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, fanno presente che i dati forniti alla Ditta ed alla scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di legge e di sicurezza e riservatezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà da disposizione di legge.

Resta salva la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.

ARTICOLO 8 - PUBBLICITA'

La presente convenzione è pubblicata all'albo dell'istituto in data odierna.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all'articolo 2222 e seguenti del codice civile e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta

PANIFICIO GALLOTTA

Maria Teresa GALLOTTA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo GIORDANO



